



## **PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO STATALE N. 1**

d'iniziativa dei consiglieri Bordin, Lippolis, Slokar, Gherinich, Calligaris, Barberio, Bernardis,  
Tosolini, Budai, Boschetti, Polesello\*

<<Abrogazione delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352>>

Pervenuta al Consiglio il 18 settembre 2019

\* Firma aggiunta dai consiglieri Spagnolo, Turchet e Miani il 20 settembre 2019

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signor Presidente, Egregi Colleghi e Colleghe,

il presente quesito referendario è diretto ad abrogare le disposizioni del sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica concernenti l'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali con metodo proporzionale. La normativa di risulta attribuisce tutti i seggi per la Camera e per il Senato in collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti. A tal fine sono interessati dalle abrogazioni disposizioni contenute nei seguenti testi di legge:

- il testo unico per l'elezione della Camera (Dpr 361/1957),
- il testo unico per l'elezione del Senato (d.lgs. 533/1993),
- l'art 3 della legge 51/2019 (si tratta della vigente delega per la revisione dei collegi sia plurinominali sia uninominali che, a seguito dell'intervento abrogativo, costituirebbe lo strumento per la determinazione dei collegi uninominali);
- disposizioni di delega contenute nell'art.3 della legge 165/2017, cui la delega ex legge 51 rinvia.

Si tratta di un unico quesito che investe in modo omogeneo il sistema elettorale di Camera e Senato (abrogazione della parte proporzionale con conseguente estensione del sistema maggioritario in collegi uninominali).

Bordin  
Lippolis  
Slokar  
Ghersinich  
Calligaris  
Barberio  
Bernardis  
Tosolini  
Budai  
Boschetti  
Polesello

**Oggetto:** Proposta di referendum abrogativo “Richiesta ai sensi dell’articolo 75, primo comma, della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), della legge 27 maggio 2019, n. 51 (Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari) e della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali)”.

## IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

**Visto** l’art. 75 della Costituzione ove si prevede che cinque Consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

**Vista** la Proposta di richiesta di Referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75, comma 1, della Costituzione, e gli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", volta all’abrogazione parziale del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), della legge 27 maggio 2019, n. 51 (Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari) e della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali);

**Visto** l’art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’art. 27 della medesima legge;

**Preso atto** che il quesito referendario è diretto ad abrogare le disposizioni del sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica concernenti l’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali con metodo proporzionale. La normativa di risulta attribuisce tutti i seggi per la Camera e per il Senato in collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti. A tal fine sono interessati dalle abrogazioni disposizioni contenute nei seguenti testi di legge:

- il testo unico per l’elezione della Camera (Dpr 361/1957),
- il testo unico per l’elezione del Senato (d.lgs. 533/1993),
- l’art 3 della legge 51/2019 (si tratta della vigente delega per la revisione dei collegi sia plurinominali sia uninominali che, a seguito dell’intervento abrogativo, costituirebbe lo strumento per la determinazione dei collegi uninominali);

- disposizioni di delega contenute nell'art.3 della legge 165/2017, cui la delega ex legge 51 rinvia.

Si tratta di un unico quesito che investe in modo omogeneo il sistema elettorale di Camera e Senato (abrogazione della parte proporzionale con conseguente estensione del sistema maggioritario in collegi uninominali).

**Ritenuto** pertanto di proporre il seguente

### **Quesito**

“Volete voi che siano abrogati:

- a) il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a:
  - art. 1, comma 2, limitatamente alle parole “un numero di”, nonché alle parole “tre ottavi del totale dei”, alle parole “con arrotondamento all'unità inferiore,” alle parole “la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore.” e all'ultimo periodo; comma 3; comma 4, ultimo periodo;
  - art. 3, comma 2;
  - art. 4, comma 2, limitatamente alle parole “, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinomiale”;
  - art. 14, primo comma, limitatamente alle parole “nei collegi plurinomiali e” nonché alle parole “nei singoli collegi plurinomiali e”;
  - art. 17, primo comma, limitatamente alle parole “delle liste di candidati nei collegi plurinomiali e”;
  - art. 18-bis, comma 1, limitatamente alle parole “nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista”, nonché alle parole “compresi nel collegio plurinomiale,”, alla parola “plurinominale” ovunque ricorra, nonché alla parola “plurinomiali”; comma 1-bis, limitatamente alla parola “plurinominale”; comma 2-bis, secondo periodo; comma 3; comma 3.1, secondo periodo; comma 3-bis;
  - art. 19, comma 1, limitatamente alle parole “plurinomiali o”; commi 2 e 4; comma 5, limitatamente alle parole “plurinominale o”;
  - art. 20, primo comma, limitatamente alle parole “Le liste dei candidati nei collegi plurinomiali e”;
  - articolo 21, limitatamente alle parole “delle liste di candidati nei collegi plurinomiali presentate,”;
  - art. 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole “riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma”; n. 6-bis, limitatamente alle parole “dei candidati di ciascuna lista e” nonché alle parole “che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente” e alle successive lettere a) e b); n. 6-ter; secondo comma, limitatamente alle parole “e delle modificazioni da questo apportate alla lista.”;
  - art. 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola “plurinomiali”, alle parole “di lista,”, alle parole “delle liste della coalizione,” nonché alle parole “ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e”; n. 5), limitatamente alla parola “plurinomiali”;
  - art. 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole “le liste dei candidati del collegio plurinomiale e”;
  - art. 31, comma 1, limitatamente alle parole “con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico”; comma 2, secondo periodo; comma 3, limitatamente alle parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinomiale”; comma 4, limitatamente alle parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinomiale.”; comma 5;
  - art. 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale.”; terzo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale.”;

art. 53, primo comma, limitatamente alla parola “plurinominale”;  
art. 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole “e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.”; secondo periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e”; terzo comma, primo periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e” nonché secondo periodo;  
art. 59-bis, comma 1, limitatamente alle parole “e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale,” nonché alle parole “a favore della lista e”; comma 2, limitatamente alle parole “e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima” nonché alle parole “a favore della lista e”;  
art. 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole “dei voti di ciascuna lista e”; comma 3-bis, limitatamente alle parole “i voti di lista e”;  
art. 69, secondo periodo;  
art. 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole “dei voti di lista e”; secondo comma, limitatamente alle parole “per le singole liste e”;  
art. 77, primo comma, lettere c) d), e) f) g), h), i) ed l);  
art. 81, secondo e terzo comma;  
art. 83;  
art. 83-bis;  
art. 84;  
art. 85;  
art. 86, commi 1 e 2;  
art. 106, primo comma, limitatamente alle parole “o più di una lista di candidati”;  
tabelle A-BIS e A-TER;

b) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole “un numero di”, alle parole “pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.” nonché alle parole “e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol,” e alla parola “restanti”; commi 2-bis, 2-ter e 4;  
art. 2, limitatamente alle parole “e in collegi plurinominali.”;  
art. 9, comma 2, limitatamente alle parole “di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali” e alle parole “compresi nel collegio plurinominale,”; comma 4; comma 4-bis, secondo periodo;  
art. 10, comma 5, limitatamente alle parole “delle liste di candidati”; comma 6, limitatamente alle parole “di liste o”;  
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola “plurinominali” nonché alle parole “di lista”, alle parole “delle liste della coalizione”, alle parole “di ciascuna lista” e alle parole “ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e”; lettera c), n. 1), limitatamente alle parole “delle liste”; comma 3, secondo periodo;  
art. 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale”, e secondo periodo; comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale”, e secondo periodo;  
articolo 16, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l). ;  
art. 16-bis;  
art. 17;  
art. 17-bis;  
art. 19, comma 2;  
tabelle A e B;

- c) la legge 27 maggio 2019, n.51, limitatamente alle seguenti parti:  
art. 3, rubrica, limitatamente alle parole “e plurinominali”; comma 1, limitatamente alle parole: “Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione,” e alle parole “e plurinominali”; comma 2, alinea, limitatamente alle parole “dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,”; comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola “b),”; comma 2, lettera b), n. 2), limitatamente alla parola “b),”;
- d) la legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti:  
art. 3, rubrica, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, alinea, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali,”; comma 1, lettera a), limitatamente alle parole “fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,”, alla parola “restanti”, alla parola “231” nonché alle parole “Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;” alla parola “altre”; comma 1, lettera b); comma 1, lettera c), limitatamente alle parole “e di ciascun collegio plurinominali”, alla parola “rispettivamente,” e alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, lettera d), limitatamente alle parole “e nella formazione dei collegi plurinominali”, nonché alle parole “e i collegi plurinominali,” nonché all'ultimo periodo; comma 2, alinea, limitatamente alle parole “e i collegi plurinominali”; comma 2, lettera a), limitatamente alle parole “fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol,”, alla parola “restanti”, alla parola “109” nonché al secondo periodo e, al terzo periodo, alla parola “altre”; lettera b); lettera c), limitatamente alle parole “e di ciascun collegio plurinominali”, alla parola “rispettivamente,” nonché alle parole “e dei collegi plurinominali”; lettera d), limitatamente alle parole “e nella formazione dei collegi plurinominali” e alle parole “e i collegi plurinominali,”; comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”?.

**Vista** l'illustrazione della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione;

**Osservato** l'art. 136 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Per quanto esposto in narrativa, e con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione,

### **DELIBERA**

1. di richiedere l'indizione del Referendum abrogativo secondo quanto previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

“Volete voi che siano abrogati:

- a) il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole “un numero di”, nonché alle parole “tre ottavi del totale dei”, alle parole “con arrotondamento all'unità inferiore,” alle parole “la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla

circostrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore." e all'ultimo periodo; comma 3; comma 4, ultimo periodo;

art. 3, comma 2;

art. 4, comma 2, limitatamente alle parole " , corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale";

art. 14, primo comma, limitatamente alle parole "nei collegi plurinomiali e" nonché alle parole "nei singoli collegi plurinomiali e";

art. 17, primo comma, limitatamente alle parole "delle liste di candidati nei collegi plurinomiali e";

art. 18-bis, comma 1, limitatamente alle parole "nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista", nonché alle parole "compresi nel collegio plurinominale," , alla parola "plurinominale" ovunque ricorra, nonché alla parola "plurinomiali"; comma 1-bis, limitatamente alla parola "plurinominale"; comma 2-bis, secondo periodo; comma 3; comma 3.1, secondo periodo; comma 3-bis;

art. 19, comma 1, limitatamente alle parole "plurinomiali o"; commi 2 e 4; comma 5, limitatamente alle parole "plurinominale o";

art. 20, primo comma, limitatamente alle parole "Le liste dei candidati nei collegi plurinomiali e";

articolo 21, limitatamente alle parole "delle liste di candidati nei collegi plurinomiali presentate,";

art. 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma"; n. 6-bis, limitatamente alle parole "dei candidati di ciascuna lista e" nonché alle parole "che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente" e alle successive lettere a) e b); n. 6-ter; secondo comma, limitatamente alle parole "e delle modificazioni da questo apportate alla lista.";

art. 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola "plurinomiali", alle parole "di lista," , alle parole "delle liste della coalizione," nonché alle parole "ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e"; n. 5), limitatamente alla parola "plurinomiali";

art. 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole "le liste dei candidati del collegio plurinominale e";

art. 31, comma 1, limitatamente alle parole "con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico"; comma 2, secondo periodo; comma 3, limitatamente alle parole "nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale"; comma 4, limitatamente alle parole "nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale."; comma 5;

art. 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola "plurinominale."; terzo periodo, limitatamente alla parola "plurinominale.";

art. 53, primo comma, limitatamente alla parola "plurinominale";

art. 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale."; secondo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e"; terzo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e" nonché secondo periodo;

art. 59-bis, comma 1, limitatamente alle parole "e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale," nonché alle parole "a favore della lista e"; comma 2, limitatamente alle parole "e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima" nonché alle parole "a favore della lista e";

art. 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole "dei voti di ciascuna lista e"; comma 3-bis, limitatamente alle parole "i voti di lista e";

art. 69, secondo periodo;

art. 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole "dei voti di lista e"; secondo comma, limitatamente alle parole "per le singole liste e";

art. 77, primo comma, lettere c) d), e) f) g), h), i) ed l);

art. 81, secondo e terzo comma;

art. 83;

art. 83-bis;

art. 84;

art. 85;

art. 86, commi 1 e 2;

art. 106, primo comma, limitatamente alle parole "o più di una lista di candidati";

tabelle A-BIS e A-TER;

b) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole "un numero di", alle parole "pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione." nonché alle parole "e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol," e alla parola "restanti"; commi 2-bis, 2-ter e 4;

art. 2, limitatamente alle parole "e in collegi plurinominali.";

art. 9, comma 2, limitatamente alle parole "di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali" e alle parole "compresi nel collegio plurinominale,;" comma 4; comma 4-bis, secondo periodo;

art. 10, comma 5, limitatamente alle parole "delle liste di candidati"; comma 6, limitatamente alle parole "di liste o";

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola "plurinominali" nonché alle parole "di lista", alle parole "delle liste della coalizione", alle parole "di ciascuna lista" e alle parole "ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e"; lettera c), n. 1), limitatamente alle parole "delle liste"; comma 3, secondo periodo;

art. 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola "plurinominale", e secondo periodo; comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale", e secondo periodo;

articolo 16, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l). ;

art. 16-bis;

art. 17;

art. 17-bis;

art. 19, comma 2;

tabelle A e B;

c) la legge 27 maggio 2019, n.51, limitatamente alle seguenti parti:

art. 3, rubrica, limitatamente alle parole "e plurinominali"; comma 1, limitatamente alle parole: "Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione," e alle parole "e plurinominali"; comma 2, alinea, limitatamente alle parole "dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,;" comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola "b),;" comma 2, lettera b), n. 2), limitatamente alla parola "b),;"

d) la legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti:

art. 3, rubrica, limitatamente alle parole "e dei collegi plurinominali"; comma 1, alinea, limitatamente alle parole "e dei collegi plurinominali"; comma 1, lettera a), limitatamente alle parole "fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste," alla parola "restanti", alla parola "231" nonché alle parole "Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;" alla parola "altre";

comma 1, lettera b); comma 1, lettera c), limitatamente alle parole “e di ciascun collegio plurinominale”, alla parola “rispettivamente,” e alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, lettera d), limitatamente alle parole “e nella formazione dei collegi plurinominali”, nonché alle parole “e i collegi plurinominali,” nonché all’ultimo periodo; comma 2, alinea, limitatamente alle parole “e i collegi plurinominali”; comma 2, lettera a), limitatamente alle parole “fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol,” alla parola “restanti”, alla parola “109” nonché al secondo periodo e, al terzo periodo, alla parola “altre”; lettera b); lettera c), limitatamente alle parole “e di ciascun collegio plurinominale”, alla parola “rispettivamente,” nonché alle parole “e dei collegi plurinominali”; lettera d), limitatamente alle parole “e nella formazione dei collegi plurinominali” e alle parole “e i collegi plurinominali,”; comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”?.

### **DELIBERA INOLTRE**

2. di procedere, alla designazione, ai sensi dell’art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, quale delegato effettivo del Consiglio regionale il Consigliere regionale Mauro Bordin e quale delegato supplente il Consigliere Diego Bernardis;
3. di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inviare la presente deliberazione agli altri Consigli regionali con invito ad adottare analoghe deliberazioni
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.